***“ALLEGATO C” ALLA RICHIESTA DI OFFERTA***

CAPITOLATO D’ONERI

**NORME GENERALI E DISCIPLINA ESPLETAMENTO SERVIZI DI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO, SPAZZATURA STRADE CAPOLUOGO, PULIZIA EDIFICI COMUNALI E COLLABORAZIONE LAVORI EDILI PER SERVIZI CIMITERIALI - PERIODO ANNI UNO**

**Art. 1 – OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO.**

l’affidamento ha per oggetto l’affidamento dei servizi comunali esterni di seguito indicati:

* Decespugliamento e raccolta sfalci di tutti le aree verdi comunali, comprese le scarpate comunaliquando l’erba raggiunge l’altezzada taglio (compreso Cimitero Comunale, campo sportivo polivalente, giardini comunali, ecc….) con esclusione degli immobili locati a terzi, quando locati;
* Eliminazione erbacce dai muri di contenimento e muretti comunali quando l’erba raggiunge l’altezza da taglio;
* Servizio di spazzatura strade comunali capoluogo e relativa raccolta materiale di risulta effettuato in modo tale da assicurare il decoro urbano in qualunque periodo dell’anno. L’affidatario dovrà garantire la pulizia ed il decoro urbano in tutte le strade del capoluogo ed all’occorrenza di quelle nella località case sparse di Micigliano tenendo conto delle condizione atmosferiche locali. La spazzatura comprende anche le aree cimiteriali, l’abbazia in caso di non locazione e tutti i cortili di proprietà comunale salvo il caso di locazione degli stessi a terzi;
* Servizio di manutenzione verde pubblico, giardini e parchi inerentemente il mantenimento della pulizia il decoro urbano**;**
* Servizio potatura verde pubblico;
* Servizio di piantumazione e trapianto piccole essenze dove indicato dall’Ente;
* Cura delle essenze poste nei vasi di arredo urbano del capoluogo;
* Servizio di pulizia interna edifici di proprietà comunale e relativi cortili se esistenti;
* Servizio di sgombero locali di proprietà comunali da eventuali materiali di risulta presenti;
* Servizio di collaborazione sistemazione materiale di archivi comunali;
* Espletamento di Servizi cimiteriali quali: Collaborazione con necroforo per operazioni relative alle lavorazioni edili di esumazione ed estumazione (apertura e chiusura tombe) , Tumulazione in loculo o in tomba di salme e realizzazione solaio divisorio loculi doppi;
* Sostituzione luci votive cimiteriali fornite dall’Ente;
* Manutenzioni beni comunali ad esclusione di quelli già affidati con precedenti contratti di appalto.

I servizi richiesti devono essere eseguiti all’interno del territorio comunale capoluogo e case sparse.

L’affidatario è tenuto a procurarsi a sua cura e spese il materiale fondamentale d’impresa, oltre alle attrezzature a tutela della propria sicurezza e dei suoi dipendenti, assicurazioni, autorizzazioni per l’occorrenza, e tutto quanto necessario per eseguire le prestazioni di servizio richiesto. La prestazione richiesta all’operatore economico è integrata con quelle attrezzature fornite dall’Ente, unitamente al materiale e tutto ciò che è relativo al servizio di cui al presente capitolato.

Parte del materiale necessario per espletare il servizio sarà fornito dal Comune di Micigliano, ma la ditta affidataria dovrà prelevarlo dall’abituale fornitore individuato dal Comune (Edilmarket SRL sito nel Comune di Antrodoco). Il materiale procurato, validamente autorizzato dal Comune di Micigliano, può essere trasportato in Comune con mezzo proprio.

L’assessore responsabile del servizio , il responsabile del procedimento nonché Sindaco, Segretario Comunale ed i componenti della Giunta, effettueranno il controllo sulla regolare e corretta esecuzione dei lavori impartiti all’occorrenza e di routine eseguiti dall’affidatario, rapportandone eventuali mancanze e incorrettezze.

L’aggiudicatario è tenuto a provvedere e rendere disponibile, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio di cui trattasi oltre a poter disporre delle attrezzature oggi in dotazione all’Ente Comune di Micigliano. L’amministrazione, una volta verificata l’idoneità dell’affidatario del servizio , la sua regolarità contributiva e tutto quanto altro necessario per l’aggiudicazione definitiva, provvederà, su richiesta dell’interessato aggiudicatario, alla redazione di apposito contratto di comodato d’uso gratuito delle attrezzature richieste, predisposto specificatamente. Una volta firmato il comodato d’uso gratuito, si procederà alla firma del contratto relativo all’affidamento di cui al presente capitolato d’oneri.

Il Comune di Micigliano è proprietario delle seguenti attrezzature che verranno concesse in comodato d’uso gratuito alla ditta affidataria, prima della stipula del contratto, per effettuare i vari servizi:

* N.1 Decespugliatore;
* N.1 Falciatrice comunale modificata per turbina neve e raccolta immondizia stradale;
* N.1 Pala e n.1 scope per pulizia stradale.

**Art. 2 – DURATA E VALORE DEL CONTRATTO**.

La durata del contratto di dell’affidamento è di anni UNO dalla data di stipula del contratto, salvo rescissione del contratto per le cause contenute nel presente capitolato.

Essendo il Comune di Micigliano Comune con presenza di popolazione maggiormente nel periodo primavera-estate, l’affidatario svolgerà i servizi assegnati piu’ o meno assiduamente a seconda dei diversi periodi dell’anno, nelle diverse festività e **PER UN TOTALE DI 833 ORE ANNUALI.**

**Il costo del servizio di cui trattasi è in € 15,00 l’ora al netto di IVA e quindi € 12.495,00 annuali oltre IVa al 22%. E compresi gli oneri della sicurezza quantificati in € 1500,00 inclusi oneri covid-19.**

**Le ore quantificate saranno effettuate in accordo tra l’Ente e l’appaltatore e comprenderanno ii servizi dettagliati all’art.1 del presente capitolato, con esclusione dei servizi cimiteriali che saranno effettuati all’occorrenza e liquidati alla ditta affidataria per i seguenti importi da inserire nelle fatture mensili:**

* € 55,00 a prestazione per collaborazione con necroforo per operazioni di esumazione ed estumazione (apertura e chiusura tombe) con materiale fornito direttamente dalla ditta;
* € 45,00 per spostamento contenuto celletta ossario da una parte all’altra;
* € 55,00 per Tumulazione in loculo o in tomba di salme con materiale fornito direttamente dalla ditta.
* € 195,00 per realizzazione solaio divisorio tra i loculi doppi del nuovo blocco comprensivo dei materiali.

**Art. 3 – NOMENCLATURA.**

I servizi e lavori di cui al presente affidamento vengono individuati come dal prospetto che segue:

|  |  |
| --- | --- |
| 90612000-0 | Servizi di spazzamento strade |
| 45111212-4 | Lavori di sgombero |
| 77310000-7  74731000-2  77310000-6  98371111-5 | Servizi di manutenzione parchi  Servizi di pulizia di edifici.  Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.  Servizi di manutenzione cimiteriale |
|  |  |

**Art. 4 – ONERI DELL’AFFIDATARIO, GARANZIE DI ESECUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE.** *(cauzione definitiva – Art. 103 del codice dei contratti)*

La ditta affidataria deve intervenire, per la risoluzione dei vari problemi ordinari e straordinari che si prospetteranno, **entro due ore dalla chiamata** da parte dell’Ente, salvo l’esecuzione ordinaria del servizio di che trattasi. Pertanto in concomitanza dell’inizio del servizio deve essere indicato:

numero telefonico e telefonino del responsabile della ditta e di almeno un suo dipendente;

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve :

1. costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del condice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93; Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori ((, servizi o forniture)) nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento, e verrà aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore puo' essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonche' l'operativita' della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 e' progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e' automatico, senza necessita' di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi.
2. Polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del Codice, per gli importi di seguito indicati, che copra tutti i danni, da qualsiasi causa determinati, subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino all’emissione del certificato di collaudo: o *danni alle opere*: importo corrispondente all’aggiudicazione dei lavori; o *responsabilità civile danni a terzi:* massimale Euro 500.000,00. La mancata presentazione di tale polizza determina la revoca dell’affidamento dei lavori.
3. Il piano operativo, nonché le eventuali proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento.

**Art. 5 – DOMICILIO DELL’APPALTATORE***.*

1. l’affidatario, ai fini dell’affidamento della gestione del servizio deve eleggere proprio domicilio.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, a mani proprie dell’affidatario o di colui che lo rappresenta nella condotta del servizio oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

**Art. 6 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO.**

L’assunzione dell’affidamento di cui al presente capitolato implica, da parte dell’affidatario , la conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono ai servizi richiesti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere il servizio, anche in relazione ai prezzi offerti.

**Art. 7 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO D’ONERI.**

L’affidatario ha l’obbligo di rispettare la normativa vigente nella materia dell’appalto di cui trattasi ed è inoltre tenuta all’osservanza delle disposizioni dettate da leggi o regolamenti che potrebbero essere emanati durante l’esecuzione del contratto, compresi quelli regionali e provinciali, oltre al rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza vigenti.

Al personale impiegato nel servizio deve essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice dei contratti pubblici.

**Art. 8 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.**

I servizi di cui trattasi non possono essere subappaltati.

**Art. 9 – PAGAMENTI.**

1. Tutti i pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria Comunale con mandati in corrispondenza di fatture mensili relative alle prestazioni del periodo precedente liquidate dal responsabile del servizio.

2. I mandati dovranno essere emessi entro i termini di legge nel rispetto ricevimento delle fatture elettroniche.

**Art. 10 – RISOLUZIONE E RECESSO**

Si applicano gli artt. 108 e 109 del codice dei contratti pubblici.

**Art. 11 – TRANSAZIONE E ARBITRATO.**

Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una societa' a partecipazione pubblica ovvero una societa' controllata o collegata a una societa' a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici.

**Art. 12 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO.**

Parte dei servizi di cui all’oggetto sono servizi di pubblico interesse e igiene, pertanto non potranno essere sospesi o abbandonati se non per dimostrata causa di forza maggiore.

Non saranno considerate causa di forza maggiore scioperi, del personale che dipendessero da motivi imputabili direttamente alla ditta aggiudicataria, quali ad esempio la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o altre rivendicazioni sindacali. In caso di sciopero del personale, la ditta aggiudicataria è tenuta comunque a garantire i servizi essenziali.

**Art. 13 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.**

In caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, saranno seguite le prassi del caso indicate dalla normativa vigente in materia.

**Art. 14 – ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.**

L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 53 del codice dei contratti pubblici e dagli art.22 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n.241..

**Art. 15 – SPESE E TASSE.**

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla stipulazione scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento, ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione sono a carico dell’assuntore.

**Art. 16 - ONERI PER LA PROPRIETÀ**

Alla proprietà spetta il compito di vigilare sui servizi svolti dalla ditta.

**Art. 17 - NOTE FINALI**

Il presente espletamento di servizi costituisce prestazione di servizio e lo stesso non costituisce rapporto di dipendenza con il Comune di Micigliano; il medesimo contratto potrà essere temporaneamente o definitivamente interrotto in qualsiasi momento, per carenza di fondi da parte del Comune di Micigliano per onorare lo stesso, senza spiegazione alcuna all’affidatario, e senza che lo stesso possa avanzare riserve o richieste risarcitorie o moratorie alcune, previa formale comunicazione.

**ART. 18 –PENALI**

L’inosservanza delle richieste impartite e la non effettuazione diparte e tutte le attività contrattate, costituisce applicabilità di penale giornaliera di importo fino a € 50,00 da versare per ogni giorno di ritardo e fino a esecuzione servizio. Il ripetersi di dette inosservanze costituisce revoca automatica del contratto ed incameramento da parte dell’Ente concedente della cauzione prestata a garanzia del contratto.

**Art. 19 – ADEGUAMENTO DEI PREZZI.**

Trova applicazione il disposto di cui all'art. 106 comma 1 del codice dei contratti pubblici.

*IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO*

***Ing. Raffaella Romagnoli***